



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**La Corte d'Appello di Milano**  
Sezione Quarta Penale

Composto dai Signori:

Dott. CARLO CRIVELLI

Presidente

Dott. EDOARDO VERONELLI

Consigliere

Dott. BARBARA BELLERIO

Consigliere ESTENSORE

ha pronunciato la seguente

V

**SENTENZA**

contro

[REDACTED] nato a [REDACTED] il 27-02-1988 PG OBBLIGO DI FIRMA  
domicilio eletto [REDACTED]  
domic. dich. [REDACTED] CONTINUAR

Difeso da: Avv. ROSALBA CANOSSI Foro di MILANO CON STUDIO IN MILANO VIA FONTANA, 5  
Avv. DOMENICO RUSSO (SOSTITUTO)

[REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED]  
DETENUTO C/O LA CASA CIRCONDARIALE DI PAVIA PRESENTI

Difeso da: Avv. ANGELO RIZZA Foro di MILANO CON STUDIO IN MILANO  
VIA [REDACTED] E GIOVANNI ARICO DEL FORO DI ROMA CON  
STUDIO IN ROMA VIA UGO DE CAROLIS, 69  
PRESENTI Avv. RIZZA

[REDACTED] nato a ROMA (RM) il 07-03-1988  
DETENUTO C/O LA CASA CIRCONDARIALE DI MONZA PRESENTI

Difeso da: Avv. SAMANTHA BARBAGLIA Foro di MILANO CON STUDIO IN MILANO  
VIA C. POMA, [REDACTED] PRESENTI

N. MC  
N.  
354/2010  
del Reg. Gen.le. App.  
19081/2008  
Reg. Notizie di Reato  
UDIENZA  
del giorno  
02-12-2010  
.....  
Depositata  
in Cancelleria  
17 DIC. 2010  
Il Cancelliere  
IL CANCELLIERE B3  
Dott. Luigi Carbelli  
Estratto esecutivo a  
Procura Generale .....  
Proc. Rep. c/ Trib. di  
.....  
il .....  
Ufficio corpi di reato di  
.....  
Estratto alla Prefettura il  
.....  
il .....  
Estratto art. 15/27 D.M. 334  
al P.M. c/o Trib. di  
.....  
il .....  
Il Cancelliere  
.....  
Redatta scheda  
il .....  
Il Cancelliere  
.....  
Art. \_\_\_\_\_  
Campione penale

MB

del 6° comma dell'art. 74: come hanno sostenuto i primi giudici la molteplicità delle cessioni attuate con modalità ben precise e collaudate (il solo squillo del cellulare aveva infatti per tutti un preciso significato) da parte di più soggetti operanti contemporaneamente sul territorio sono significative dell'esistenza di una organizzazione così capillare e vasta da non consentirne una diversa qualificazione.

Va invece accolta l'impugnazione dell'organo dell'accusa che censura il giudizio di prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche rispetto alle contestate aggravanti e alla recidiva, dal momento che nel caso di specie si procede per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2 lett. a) c.p.p.

La recidiva infatti (anche quella semplice) è obbligatoria, secondo la previsione dell'art. 99, comma 5 c.p., nel caso in cui il soggetto commetta, come appunto in questo caso, un nuovo delitto incluso tra quelli sopra specificati, non rilevando se il delitto per il quale vi è stata precedente condanna rientri o meno nell'elencazione di cui al menzionato art. 407 c.p.p. (Cassaz., sez. 1, n. 46875 del 12/11/09, Rv. 246254, e prec. conformi n. 46243 del 2007 Rv. 238520 e n. 27599 del 2009 Rv. 244668).

Le attenuanti generiche possono essere concesse, ed è consentito il giudizio di bilanciamento tra le suddette e tale tipologia di recidiva, ma è invece precluso quello di prevalenza delle prime sulla seconda (in tal senso Cassaz., sez. I, n. 17313 del 15/4/08 Rv. 239620; n. 10405 del 2008 Rv. 239018).

Tale pacifico orientamento della Suprema Corte è stato del resto implicitamente confermato dalla Sezioni Unite nella recentissima sentenza del 27/5/2010 (dep. il 5/10/10, Rv. 247840) in cui, a proposito del comma 5 dell'art. 99 c.p., viene sottolineata la previsione di un "regime vincolato per una serie di delitti, evidentemente valutati di particolare gravità, in relazione ai quali l'aumento della pena per la recidiva è espressamente definito obbligatorio". Tale regime si discosta da quello di

cui ai primi quattro commi della suddetta norma: in tali ipotesi compete invece al giudice quella verifica all'esito della quale è anche possibile negare la rilevanza aggravatrice della recidiva. Sarebbe quindi assolutamente contraddittorio riconoscere, da una parte, l'obbligatorietà di tale tipologia di recidiva (per questo sottratta a valutazioni discrezionali) e, dall'altra, consentire di ritenerla "minusvalente" rispetto alle riconosciute aggravanti.

La pena irrogata all' [redacted] deve pertanto essere rideterminata alla luce di tali considerazioni: per il capo A) si ritiene equa quella di anni 10 di reclusione, e sulla stessa va operata la continuazione complessiva di mesi 4 di reclusione (di cui mesi 2 per il reato di cui al capo B), e ulteriori mesi 2 per quello, già ritenuto in continuazione, giudicato con sentenza definitiva del Tribunale di Milano del 18/3/08).

Detto appellante deve essere altresì condannato al pagamento delle spese processuali del grado. Devono essere confermate tutte le pene accessorie già applicate in primo grado e la confisca ex art. 12 sexies della Legge n. 356/92 del denaro sequestrato a [redacted], nonché tutte le ulteriori statuizioni della sentenza impugnata.

P. Q. M.